a cura di Massimiliano Mercurio ECOF e Doganalista AEO

Webinar 25.10.2021



GLI ADEMPIMENTI DOGANALI

















INCOTERMS® 2020

INternational **CO**mmercial **TERMS**

Una raccolta, elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), degli usi ("accordi") sulla vendita internazionale dei beni.

Edizione 1-1- $\underline{2020} \rightarrow \text{Periodicità della}$ loro riformulazione



<u>IN</u>ternational <u>CO</u>mmercial <u>TERMS</u>

Sono utilizzati nei contratti di compravendita

per riferirsi agli **obblighi** e **adempimenti**

(termini di resa)

rispettivamente a carico del **venditore** e **compratore**.

A cosa servono ...

Le regole INCOTERMS® 2020 permettono di determinare in maniera univoca, rispetto alle operazioni di compravendita internazionale tra "venditore" e "compratore", tre momenti:

Chi paga il trasporto nel tratto principale

• [punto di tariffa]

Chi paga per le altre operazioni.

Come e dove avviene la consegna della merce


• [punto di consegna]

Dove e quando avviene il passaggio del rischio

• [punto di rischio]

Strumento utile per:

- •tutelare interessi
- •scongiurare rischi
- apportare utili marginali (export)
- creare vantaggi competitivi



Come usare le regole

- È <u>facoltativo</u> il ricorso alle regole INCOTERMS® 2020, ad integrazione dei termini e clausole applicate nel contratto di compravendita internazionale
- ▶ Se si desidera che le regole INCOTERMS® 2020 si applichino, indicarlo esplicitamente nel contratto
- Scegliere con la massima cura possibile la regola più adatta
- Specificare con precisione il "luogo convenuto":

es.: "FCA (38 Cours Albert 1°, Paris, France) INCOTERMS® 2020


 Ricordare che le regole INCOTERMS®
 2020 non costituiscono un contratto completo, lo integrano


Cosa regolano gli INCOTERMS® 2020


- Obbligazioni derivanti dalla consegna in generale
- Obbligazioni derivanti dalla presa in consegna in generale
- Responsabilità per i documenti necessari per l'esportazione e l'importazione (licenze, autorizzazioni, formalità) e di trasporto
- Ripartizione delle spese di imballaggio, di controllo, di verifica, marcatura delle merci, di trasporto, di assicurazione, di carico e scarico
- Obbligazioni reciproche di informazione ed avviso
- Trasferimento dei rischi di perdita, danni, deterioramento, ecc. merci

Cosa NON regolano gli INCOTERMS® 2020

- Tempo, luogo, modalità e valuta di pagamento del prezzo di transazione
- Trasferimento della proprietà o di altro diritto reale
- Violazioni del contratto e relative conseguenze
- Garanzie offerte dal venditore all'acquirente
- Modalità per reclami da parte del compratore per ritardo o consegna parziale
- Legge applicabile e foro competente per la risoluzione delle controversie









I DOCUMENTI

nelle compravendite internazionali

Documenti di certificazione, di assicurazione e di trasporto

La documentazione che caratterizza i contratti di compravendita internazionale è assai diversificata in funzione principalmente del Paese di destinazione o meglio di quanto richiesto dalla regolamentazione doganale ivi vigente per consentire l'ingresso di merci estere nel suo territorio.

Si deve distinguere tra:

- Documenti di identificazione e certificazione
- Documenti di assicurazione
- Documenti di trasporto

I DOCUMENTI

nelle compravendite internazionali

Documenti di identificazione e certificazione

E' la categoria più numerosa perché oltre alla fattura commerciale, distinta pesi, distinta misure può comprendere tutti quei documenti che il regime delle importazioni vigente in ciascun Paese prevede debbano accompagnare la merce ed essere presentati all' atto dell' introduzione sul proprio territorio anche a seconda del tipo di merce:

- certificato di origine ai fini dell'applicazione del dazio che può variare a seconda dell'origine della merce
- **certificato di circolazione delle merci** : certifica origine della merce e consente o l'esenzione dei dazi doganali o l'applicazione di aliquote più ridotte
- **fattura consolare** se reca il visto della rappresentanza diplomatica del Paese del venditore o fattura doganale (customs invoice) attestante la provenienza della merce o per certificare il suo valore

I DOCUMENTI

nelle compravendite internazionali

Documenti di identificazione e certificazione (segue)

- **certificato sanitario** emesso in relazione alla compravendita di carni, bestiame ed altri prodotti del mondo animale
- **certificato fitosanitario** per i prodotti del mondo vegetale
- **black list** legate a situazioni di embargo verso alcuni Paesi e più specificamente richieste da Israele o Paesi Arabi
- dichiarazione età nave o appartenenza a particolari Istituti di classificazione
- **certificati di collaudo, di ispezione, di peso** richiesti sia perché previsto dalle regolamentazione doganale del Paese importatore sia direttamente dagli acquirenti che intendono attraverso tale documentazione cautelarsi contro il rischio di frodi, discordanze qualitative rispetto alle specifiche contrattuali o contro altre inadempienze
- **certificato di libera vendita** richiesto da alcuni Paesi per alcune categorie merceologiche e che garantisce alle autorità doganali che i prodotti importati sono stati sottoposti ai controlli in materia di sanità pubblica e sicurezza
- **attestazione del trattamento antiparassitario** richiesto da molti Paesi per gli imballaggi in legno



Ogni vendita ha ovviamente la sua fattura (commercial invoice) conseguente.

Essa deve accompagnare la merce in dogana, in maniera da permettere agli operatori doganali di emettere i documenti di esportazione (bolla doganale export).

E' opportuno che la fattura sia emessa o nella lingua del paese di importazione o in lingua inglese, universalmente conosciuta, a meno di istruzioni contrarie da parte del compratore.

E' anche il **documento più importante**, giacché oltre che per le pratiche di dogana all'esportazione ed all'importazione, è il documento a cui si riferiscono la lista colli, la lista pesi, il certificato di origine etc. etc.

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere:

- a) Esatta denominazione e sede della ditta esportatrice e del destinatario delle merci, con indicazione della partita Iva del venditore e, se disponibile del destinatario.
- b) Breve ma precisa descrizione della merce (non un elenco incomprensibile di codifiche interne) ed il numero della tariffa doganale corrispondente.
- c) Quantità precisa della merce col numero dei colli o altri dettagli (peso, lunghezza, volume a seconda ovviamente dell'unità di misura della merce stessa). L'indicazione "set di spazzole" per esempio può ingenerare problemi doganali sia nella fase di esportazione che nella fase di successiva importazione a destinazione.

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (segue):

- d) Clausola di resa della merce (FOB, CIF, ...) indicando esplicitamente all'edizione Incoterms[®] a cui si fa riferimento. E' molto importante essere precisi perché abbiamo visto negli Incoterms[®] e nei termini di resa Americani, ci sono sigle omonime ma con significati differenti.
- e) Indicazione del **prezzo** pattuito **e valuta** in cui lo stesso è espresso. La valuta è indispensabile per l'emissione della bolletta doganale.
- f) La **data del contratto** (o gli estremi dell'avvenuta accettazione di offerta o comunque un termine che provi l'accordo tra le parti).

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (segue):

g) Marcature apposte sui colli. Gli "shipping marks" sono un'abitudine doverosa per le Aziende. Non dimentichiamoci mai che il sistema dei trasporti è complesso, quasi tutto automatico e ripetitivo e proprio per questa ragione è statisticamente improbabile che ci sia un errore, ma se c'è è difficile trovarlo. Un collo anonimo, dimenticato durante le operazioni di carico in un magazzino pieno zeppo di centinaia di altre spedizioni diverse, semplicemente non verrà mai più ritrovato e sparirà.

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (segue):

- h) Indicazione di chi effettua il trasporto (**vettore**) e , se viaggia via mare, possibilmente il nome della nave stessa. Queste sono indicazioni utili al ricongiungimento dei documenti durante le operazioni portuali. Non dimentichiamo che i porti e tutti gli operatori che vi operano non ragionano per "destinazioni" o per "mittenti", ma ragionano per "navi".
- i) Una chiara indicazione degli **oneri accessori**, quali imballaggi, assicurazioni, visti consolari. Altra precisazione necessaria per l'esportazione e per l'importazione. Alla dogana serve sapere a quanto ammonti la merce e a quanto ammontino gli oneri che non sono merce. L'evidente rischio è di pagare l'IVA (o i dazi) non solo sulle merci, ma anche sugli imballaggi e sugli interessi o sui visti.

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (segue):

- I) Eventuale **licenza di importazione** del paese di destinazione. L'Africa, ma anche molti paesi Asiatici, consentono all'importatore l'operazione fornendolo di una licenza di entrata merce. Gli estremi di detta licenza devono apparire su tutti i documenti per evitargli problemi o ritardi nello sdoganamento.
- m) Il paese di **origine** della merce.
- n) Le modalità del pagamento del prezzo pattuito.

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (segue):

Nel caso non esista a monte un contratto di compra-vendita, è opportuno indicare anche:

- 1) Le **legge applicabile** <u>e</u> il tribunale competente o l'organismo arbitrale, per eventuali successive controversie.
- 2) Le eventuali **garanzie** concesse al compratore per i prodotti oggetto della vendita.
- 3) Il **numero ed il tipo di documenti** da inviare al Cliente.

QUADRO GIURIDICO

REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) - CDU

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione - RD

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447
DELLA COMMISSIONE del 24 novembre
2015 recante modalità di applicazione di
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
il codice doganale dell'Unione - RE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione - RDT

LE ESPORTAZIONI

ESPORTAZIONI

Trasporto o spedizione dei **beni fuori dal territorio della UE** a

seguito del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, in cambio del pagamento di un corrispettivo.

art. 8, DPR 633/1972

Operazioni **non imponibili**:

- non scontano IVA in Italia;
- rientrano nel volume d'affari;
- danno diritto alla detrazione o al rimborso dell' IVA sugli acquisti;
- sono rilevanti ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale;
- concorrono alla costituzione del plafond;

PROBLEMA

- ☐ Il regime di non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione si perfeziona con l'uscita dei beni dal territorio unionale
- ☐ Tale momento è rilevante anche ai fini della costituzione del plafond
- → È necessario poter disporre di elementi idonei a provare l'uscita dei beni dall'Ue


CIRC. 18D del 29.12.2010 A.D.M.


"... il fatto che un esportatore venda la propria merce "ex-work" e che l'acquirente estero sia il soggetto responsabile per il trasporto, non da diritto a quest'ultimo di decidere il luogo ove presentare la dichiarazione di esportazione il quale deve, quindi, attenersi alla regola secondo la quale la dichiarazione di esportazione deve essere presentata secondo le forme e regole stabilite dalla normativa doganale vigente e quindi presso l'ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore è stabilito o dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.

Come più volte precisato, il rispetto dell'art. 161, p.5 del Codice doganale comunitario, appare oltre che doveroso, essendo previsto dalla normativa comunitaria, anche necessario soprattutto in conseguenza dell'informatizzazione della procedura di esportazione e del conseguente rapporto che si instaura tra l'Autorità doganale e Autorità fiscale, rapporto che viene meno quando Autorità doganale e Autorità fiscale appartengono a due Stati membri diversi (cioè quando l'ufficio di esportazione che è in possesso del dato di "uscita" della merce è diverso da quello ove è situata l'Autorità fiscale interessata alla corretta conclusione dell'operazione di esportazione posta in essere dal soggetto residente). "

CIRC. 49/2020 del 30.12.2020 A.D.M.

"... Una corretta applicazione, da parte degli operatori coinvolti a vario titolo nel processo di esportazione, dei criteri previsti dalla normativa unionale per l'individuazione dell'ufficio doganale competente cui presentare le merci e trasmettere le dichiarazioni doganali per via telematica permette di ridurre i tempi per l'espletamento delle formalità doganali con evidenti benefici in termini di competitività per le aziende italiane esportatrici. La presentazione delle merci e delle dichiarazioni doganali per il vincolo al regime di esportazione presso gli uffici individuati dall'art. 221 del RE consente infatti di decongestionare l'attività degli uffici doganali di uscita, in particolar modo quelli competenti sui porti ove spesso vengono dichiarate merci destinate all'esportazione che avrebbero dovuto essere vincolate presso gli uffici doganali competenti per il luogo in cui l'esportatore è stabilito, con pesanti ricadute sull'operatività delle dogane portuali. ... Nella prassi commerciale è frequente il ricorso alla vendita di merci destinate all'esportazione con applicazione della condizione ex works quale termine di consegna pattuita tra venditore e acquirente e che prevede che il venditore si limita a mettere a disposizione dell'acquirente la merce nei locali della propria azienda ed è l'acquirente che si fa carico del trasporto della medesima fuori dal territorio della UE. Anche in tale circostanza, vanno osservati i criteri enunciati in merito l'individuazione dell'ufficio di esportazione e quindi, salvo il caso in cui la merce venduta per l'esportazione e presa in carico dall'acquirente venga successivamente imballata per essere spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione doganale deve essere presentata all'ufficio doganale nazionale competente per il luogo in cui è stabilito l'esportatore."





ESPORTAZIONI	ONE EUROPEA Speditore/Esportatore (2) N.	EX A Formulari (3) Dich. sic. (800) MRN 2117 Articoli (5) Totale dei colli (6) Data del	42L DEL 29/03/2021 TQAF1T0000942E3 rilascic: 29/03/2021 ganale: IT117100 VERCELLI	
	Destinatario (8) N. UA-0	Numero di riferimento (7) 02235360027/26282N Codice met. pag. spese di trasp. (S29) C.P. sped/esport (15) Cod P. destinaz. (17) IT UA Codici del o dei paesi di transito (S13)		
DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE	Dichiarante/Rappresentante (14) N. IT-02235360027	Rappr. della pers. che deposita la dich. somm	ı. (14b) N.	Codice a barre of MRN
DOCUMENTO DI	Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18) CAMION CORRIERE Modo di trasp, fino 3 alla frontiera(25) 102824K-FE Ufficio d'uscita (29)	Numero del suggello (S28)	Massa lorda (Kg) (35) 39,71900	
\-·/	Elenco degli articoli	Designazione delle merci (31/2) Destinatario (8) Codice delle merci (33)		
	Artic N (32) Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1) Speditore/Esportatore (2) Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18)	Destinatario (8)		
	Speditore/Esportatore (2)	Destinatario (8)	Numero del suggello (S28)	
	Speditore/Esportatore (2) Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18) Numero di riferimento unico delle spedizioni (7) Documenti presentati/Certificati (44/1) Menzioni speciali (44/2)	Destinatario (8) Codice delle merci (33) Dichiarazione sommaria/Documento preceder Numero contenitori (31/3) Procedura (37) C.P. esport. (15a) C.P.	Numero del suggello (S28) destin. (17a) Massa Iorda (Kg) (35)	
	Speditore/Esportatore (2) Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18) Numero di riferimento unico delle spedizioni (7) Documenti presentati/Certificati (44/1) Menzioni speciali (44/2)	Destinatario (8) Codice delle merci (33) Dichiarazione sommaria/Documento preceder Numero contenitori (31/3) Procedura (37) C.P. esport. (15a) C.P.	Numero del suggello (S28) destin. (17a) Massa Iorda (Kg) (35)	
ONTROLL	Speditore/Esportatore (2) Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18) Numero di riferimento unico delle spedizioni (7) Documenti presentati/Certificati (44/1) Menzioni speciali (44/2)	Destinatario (8) Codice delle merci (33) Dichiarazione sommaria/Documento preceder Numero contenitori (31/3) Procedura (37) C.P. esport. (15a) C.P.	Numero del suggello (928) destin. (17a) Massa lorda (Kg) (35) Massa netta (Kg) (38)	

Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell'art. 6, c. 1, del reg. UE 952/2013

Dogana di

uscita

UNIONE EUROPEA 26282 ELENCO DEGLI ARTICOLI - ESPORTAZIONE Formulari (3) 2 2 Designazione delle merci (31/2) Artic N (32) Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31/1) Speditore/Esportatore (2) Destinatario (8) Numero di riferimento unico delle spedizioni (7) Dichiarazione sommaria/Documento precedente (40) Menzioni speciali (44/2) C.P. esport. (15a) C.P. destin. (17a) Massa lorda (Kg) (35) UNDG (44/4) Codice met. pag. spese di trasp. (S29) Tipo di dichiarazione (1) Valore statistico (46) * - 3 BX Scatola Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche - altri 39249000 00 N380-IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596--2 Y022-IT-2021-AEOF1779 * - 0 BX Scatola Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di rame (escl. barattoli e recipienti simili, 74182000 00 N380-IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596--2 Y022-IT-2021-AEOF1779 1,69200 EUR 298,25 * - 0 BX Scatola Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni 83025000 00 N380-IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596--2 Y022-IT-2021-AEOF1779 10000 0.84500 EUR 124,27 * - 0 BX Scatola Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in po lvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili - ALTRI 84248970 00 Y901 Y906 N380-IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596--2 Y022-IT-2021-AEOF1779 6.04400 10000 EUR 676,17 5,07500 * - 0 BX Scatola Y901 N380--IT-2021-2021/1400005594-2021/1400005596--2

1000 0

EUR 2.575.59

27.54900

22,81900

Documenti

presentati

Documenti

presentati

Documenti

presentati

Documenti

presentati

Documenti

presentati

Y022-IT-2021-AEOF1779

Codice a barre e MRN


Pesi lordo e netto

Valore statistico

TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL "VISTO USCIRE" TELEMATICO



TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL "VISTO USCIRE" TELEMATICO




TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL "VISTO USCIRE" TELEMATICO



LA PROVA DELL'USCITA A FINI IVA

- È costituita dal messaggio "risultati di uscita" che l'ufficio di uscita invia all'ufficio di esportazione e che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA);
- Tale messaggio contiene l'informazione relativa all'uscita effettiva della merce – con o senza eventuali difformità – o di uscita respinta per non conformità alla normativa doganale;
- Equivale a tutti gli effetti alla prova una volta costituita dal timbro apposto sul retro dell'esemplare 3 del DAU.





- **√QUANTITA'**
- **√QUALITA'**
- **✓ORIGINE**
- **√VALORE**

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

IL SISTEMA ARMONIZZATO - SA

Per Sistema Armonizzato (SA) si intende la codifica – adottata dai Paesi più industrializzati (OCSE) – formata da sei cifre, in cui le prime due individuano il capitolo, la terza e la quarta la voce doganale nel capitolo, la quinta e la sesta la posizione statistica nell'ambito della voce doganale.

La tariffa è un elenco merceologico in cui tutte le merci sono classificabili ed è costituita da 99 capitoli, di cui 97 utilizzati e due a disposizione della Comunità.

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

NOMENCLATURA COMBINATA


Dalla codifica del Sistema Armonizzato a sei cifre è derivata la codifica della **nomenclatura combinata** (NC) della CE, aggiungendo altre due cifre. Pertanto, la codifica a otto cifre è il codice statistico utilizzato per l'esportazione e per gli scambi intracomunitari (compilazione dei modelli INTRA).

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

TARIC


Aggiungendo altre due cifre, si ha il codice **TARIC** (**Tariffa integrata comune**) usato per le importazioni.

Tale codifica individua anche la tipologia daziaria applicata e può essere integrata con ulteriori codici, per esempio il codice ADD a quattro cifre nel caso di dazi antidumping.





Informa



@ ADM	AIDA	0	②
₩ ADM	Tariffa doganale d'uso integrata		
	Dati aggiornati al: 02/04/2021		
home> consultazione >nomenclature taric - indice tar			
	Indice della Tariffa Doganale d'Uso Integrata		
	Sezione I		
	ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE		
	A.I.IIIIAE 1111 E 1 1 1 3 2 3 1 1 3 E 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
01 ANIMALI VIVI			
02 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI			
03 PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI IN	IVERTEBRATI ACQUATICI		
04 LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLA	ATILI: MIELE NATURALE: PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE		
05 ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON			
	Sezione II		
	SOZIUTE II		
	PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE		
06 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLT			
07 ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBE	RIMANGERECCI		
08 FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI	O DI MELONI		
09 CAFFE', TE', MATE E SPEZIE			
10 CEREALI			
	IIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO		
	RUTTI DIVERSI: PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI: PAGLIE E FORAGGI		
13 GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTR.			
14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTT	TI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE		
	Sezione III		
	ASSI E OLI ANIMALI O VECETALI: PROPOTTI DELLA LODO SCISSIONE, CRASSI ALIMENTARI LAVORATI, CERE DI	ODICINE ANIMALE O VECETALE	
Gr	RASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI	ORIGINE ANIMALE O VEGETALE	
AS ORACOLE OLI ANIMALI O VECETALI, PRODOT	TTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE		
15 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI, PRODOT	TI DELLA LONG SCISSIONE, GNASSI ALIMENTANI LAVONATI, CENE DI ONIGINE ANIMALE O VEGETALE		
	Sezione IV		
	PROPORTI DELLE INDICATOR AL MENTARI, PENANDE LIQUIDI AL COLIDI E ACCT.	DEL TARAGOO LAVORATI	
	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI: BEVANDE. LIQUIDI ALCOLICI E ACETI: TABACCHI E SUCCEDANEI	DEL TABACCO LAVORATI	

Sezione IV
PRODUCTI DELLE INDUSCRIE ALIMENTARI, DEVANDE LIQUIDI ALCOLIGIE ACETI, TARACCIUE CUCCEDANEI DEL TARACCO I AVCRATI
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI. DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI
CACAO E SUE PREPARAZIONI
PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE
BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI: ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI
TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
Sezione V
PRODOTTI MINERALI
SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI
MINERALI, SCORIE E CENERI
COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI
Sezione VI
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE
PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI. DI ELEMENTI RADIOATTIVI. DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
PRODOTTI FARMACEUTICI
CONCIMI
ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI
OLI ESSENZIALI E RESINOIDI: PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOELETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE
SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; "CERE PER L'ODONTOIATRIA" E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO
SOSTANZE ALBUMINOIDI: PRODOTTI A BASE DI AMDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE: ENZIMI
POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI
PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA
PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
I TODOT IT VALUELLE REDOTTILE OF RININGINE
Sezione VII
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Sezione VII MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA 39 MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE 40 GOMMA E LAVORI DI GOMMA Sezione VIII PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE: OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI: OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI: LAVORI DI BUDELLA 41 PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO 42 LAVORI DI CUOIO O DI PELLI: OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI: LAVORI DI BUDELLA 43 PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI: PELLICCE ARTIFICIALI Sezione IX LEGNO. CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO: SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO: LAVORI DI INTRECCIO. DA PANIERAIO O DA STUDIAIO 44 LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO 45 SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO 46 LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO Sezione X PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA E CARTONE DA RICICLARE (AVANZI E RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI 47 PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI). 48 CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE 49 PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI Sezione XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI 50 SETA 51 LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE 53 ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA 54 FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI 55 FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO 56 OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA 57 TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Sezione XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

64 CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

65 CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

66 OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Sezione XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

69 PRODOTTI CERAMICI

70 VETRO E LAVORI DI VETRO

Sezione XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

71 PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

Sezione XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

72 GHISA, FERRO E ACCIAIO

73 LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

74 RAME E LAVORI DI RAME

75 NICHEL E LAVORI DI NICHEL

76 ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

78 PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

79 ZINCO E LAVORI DI ZINCO


80 STAGNO E LAVORI DI STAGNO


81 ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

82 UTENSILI E UTENSILERIA: OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI: PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

83 LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Sezione XVI





L'ORIGINE DELLE MERCI





Home About WTO News and events Trade topics WTO membership Documents, data and resources WTO and you

home --- trade topics --- rules of origin

Rules of origin

Determining where a product comes from is no longer easy when raw materials and parts criss-cross the globe to be used as inputs in scattered manufacturing plants. Rules of origin are therefore needed to attribute one country of origin to each product. They are the criteria used to define where a product was made and are important for implementing other trade policy measures, including trade preferences, quotas, anti-dumping measures and countervailing duties.

https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.htm



L' origine indica il Paese nel quale le merci:

- sono state interamente prodotte (origine semplice)
 oppure
- hanno subito l' ultima sostanziale trasformazione industriale (origine composta)

L'origine, è dunque un **CONCETTO GEOGRAFICO**, che <u>non va confuso</u> con il concetto di PRODUTTORE

L'ORIGINE

Dal punto di vista <u>doganale</u> esistono due differenti tipi di origine:

- Origine non preferenziale
- Origine preferenziale

ORIGINE NON PREFERENZIALE

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE – art. 60 CDU

È chiamata anche origine comune o commerciale che non da diritto a trattamenti preferenziali.

Si basa su regole emanate dall'U.E. in via autonoma ma in linea con gli Accordi internazionali (WTO). Rileva ai fini statistici e per l'applicazione di misure tariffarie nell'ambito degli scambi con Paesi non legati all'Unione da accordi tariffari.

L'origine viene attestata da un Certificato di origine rilasciato dalle Camere di Commercio, su richiesta dell'esportatore.

Origine non preferenziale delle merci art. 31 Reg. UE 2015/2446

I prodotti seguenti sono considerati **interamente ottenuti** in un unico paese o territorio:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

Origine non preferenziale delle merci art. 31 Reg. UE 2015/2446

I prodotti seguenti sono considerati **interamente ottenuti** in un unico paese o territorio (... segue ...) :

- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE art. 60, c. 2 Reg. UE n. 952/2013 CDU Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito

- ✓ l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale
- ✓ economicamente giustificata,
- ✓ effettuata in <u>un'impresa</u>
 <u>attrezzata</u> a tale scopo,
- ✓ che si sia conclusa con la fabbricazione di un **prodotto nuovo** o abbia rappresentato una **fase importante** del processo di fabbricazione.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

L' origine può essere comprovata con un Certificato di origine.

Nei casi dubbi, nonostante la presenza del C.O., l' autorità doganale può richiedere **qualsiasi prova** complementare per accertare che l' origine indicata sul Certificato risponda alle regole stabilite dalla normativa unionale.

N.B. La nuova normativa doganale dell'Unione Europea NON prevede più il formulario di C.O., ex Allegato 12 DAC, ma solo un modello per beni in importazione all'Allegato 22-14.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

La regola stabilita dall'art. 60 CDU viene solo parzialmente dettagliata nell'Allegato 22-01 del RD 2015/2446:

ALLEGATO 22-01

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale

ACCESSORI E RICAMBI Art. 35 RD

- 1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.
- 2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

ACCESSORI E RICAMBI Art. 35 RD

- 3. Ai fini del presente articolo per **pezzi** di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano <u>tutte</u> le condizioni seguenti:
 - a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato*, e
 - b) sono caratteristici di queste merci, <u>e</u>
 - c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

(* Non si vede a cosa debba riferirsi «precedentemente esportato», se, come confermato dai competenti servizi della Commissione, i «pezzi di ricambio essenziali» vanno intesi solo quelli destinati a merci precedentemente immesse in libera pratica nella UE, come indicato al comma 2, N.d.R.)

LIST RULES

https://ec.europa.eu/ta xation_customs/busine ss/calculation-customsduties/rulesorigin/nonpreferentialorigin/table-list-rulesapplicable-productsfollowing-classificationcn_en



This page will be updated following entry into application of the Union Customs Code as soon as possible

Section I: Live animals; animal products:

• Chapters 1 to 5
• Chapters 6 to 14
• Chapter 15
• Chapter 16 to 24
• Chapter 17
• Chapter 18
• Chapter 19
• Chapter

INDICAZIONI DI ORIGINE

ART. 4 comma 49 L. finanziaria 2004

come modificato con D.L.35/2005 e L.99/2009:

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce <u>falsa indicazione</u> la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce <u>fallace</u> indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

INDICAZIONI DI ORIGINE

ART. 4 comma 49 L. finanziaria 2004 (Inserito dalla L.135/2009)

Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.

Il contravventore è punito con la <u>sanzione</u> amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

ORIGINE PREFERENZIALE



Per "origine preferenziale" s'intende l' origine delle merci basata su particolari criteri ai fini dell'applicazione di un trattamento daziario agevolato all'atto dell'importazione dei beni nel Paese di destinazione.

Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale, variano in funzione:


➤ dei singoli accordi siglati dall'U.E. con Paesi o gruppi di Paesi contraenti;
➤ di misure tariffarie adottate unilateralmente dalla comunità a favore dei P.V.S. (S.P.G. - Sistema delle Preferenze Generalizzate);
➤ della classificazione doganale delle merci (V.D.).

Dette regole possono essere diverse da quelle previste dall'art. 60 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) che disciplinano l'origine non preferenziale delle merci.

L'ORIGINE PREFERENZIALE Le regole di origine

Il trattamento preferenziale bilaterale:

Regole contenute nei singoli accordi https://ec.europa.eu/taxation_custom_s/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en





L'origine preferenziale può essere certificata:

- dall'autorità doganale del paese esportatore con il rilascio di:
 - Certificati di origine preferenziale
 - EUR.1 o EUR-MED
 - ☐ Certificato di libera pratica
 - ATR (solo per la Turchia)
- dall'esportatore con:
 - Dichiarazione su fattura
 - Dichiarazione su fattura EUR-MED

ORIGINE PREFERENZIALE Dichiarazione su fattura (All. 22-13 RE)

L'origine preferenziale può essere Certificata, in luogo del Certificato di circolazione, anche con una dichiarazione sulla fattura, alle seguenti condizioni:

- >fino a € 6.000 per spedizione
- >senza limiti di valori per gli esportatori autorizzati

ESPORTATORE AUTORIZZATO Art. 67 RE

Se l'Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una prova dell'origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, gli esportatori e i rispeditori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione possono chiedere un'autorizzazione di esportatore autorizzato ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni.

IVO INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

Art. 22 CDU:

3. Le autorità doganali competenti adottano una decisione di cui al paragrafo 1 e notificano al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti disposto.

Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni.

RICHIESTA C.O. E CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

Sia le richieste di Certificati di origine alle locali Camere di Commercio, sia quelle indirizzate agli Uffici delle Dogane per l'esportazione devono essere redatte nella formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: Art. 47 DPR 445/2000: «... ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso DPR ...»

Art. 76 comma 3 DPR 445/2000:

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a

Art. 483 c.p.

Pubblico ufficiale.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la <u>reclusione fino a due anni</u>.

LA DISCIPLINA ESPORTATIVA DEI MATERIALI DUALI

DUAL USE

Il controllo delle esportazioni di tecnologia e di materiali duali, a differenza dell'armamento convenzionale, fa pressoché esclusivo riferimento a normative unionali e ad intese internazionali in materia (in particolare le linee guida dei vari Regimi di non proliferazione) che, pur non formalmente inserite nel contesto di specifiche disposizione normative nazionali, costituiscono il necessario presupposto ed il naturale riferimento del controllo stesso.

DUAL USE

Nel complesso la disciplina unionale ha tradotto in obblighi comuni tutti gli impegni internazionali che i singoli Stati erano già in precedenza tenuti a rispettare, senza introdurre alcunché di sostanzialmente nuovo.

In particolare:

- la non proliferazione dei mezzi di distruzione di massa
- l'applicazione delle "linee guida" internazionali
- il rispetto degli Accordi, Trattati e Convenzioni
- la difesa della stabilità e della pace nel mondo
- il recepimento delle liste dei prodotti controllati dai vari regimi internazionali
- l'adozione di misure cautelative nel rilascio delle autorizzazioni.

DUAL USE

Principali categorie merceologiche interessate dalla disciplina:

- Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse
- Materie plastiche
- Lavori ceramici
- Metalli
- Macchine ed apparecchi, materiale elettrico, apparecchi per la registrazione del suono, delle immagini, apparecchi per la televisione e loro parti, macchine per l'elaborazione dell'informazione e loro parti
- Materiale da trasporto (veicoli, vetture navigazione marittima o area) e relative parti
- Strumenti di ottica, per fotografia, cinematografia, di misura, di controllo, di precisione e relative parti
- Circuiti integrati
- Software

DUAL USE: sintesi Reg. (UE) 2021/821 Le esportazioni, il trasferimento, l'intermediazione e il transito di prodotti a duplice uso sono controllati a livello comunitario in base al Reg. (UE) 2021/821, regolamento che è volto a rendere più agevoli gli scambi legittimi e favorire il concentrarsi delle risorse sul controllo delle esportazioni, dei trasferimenti, dell'intermediazione e del transito sensibili dei prodotti a duplice uso e sulla lotta alle frodi.

DUAL USE Sanzioni amministrative e penali

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E TECNOLOGIE DU Decreto Legislativo 15 Dicembre 2017, n.221- Art. 18 - SANZIONI :

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DUAL USE, <u>ANCHE</u>
NON LISTATI, ANCHE IN FORMA INTANGIBILE
TRANSITO O TRASFERIMENTO ALL'INTERNO
DELL'UE

PRESTAZIONE SERVIZI INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI DUAL USE

SENZA AUTORIZZAZIONE O IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE OTTENUTA FORNENDO FALSE INFORMAZIONI

RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI

OPPURE MULTA DA 25.000 A 250.000 €

EFFETTUAZIONE DELLE MEDESIME OPERAZIONI DI CUI SOPRA IN DIFFORMITÀ DAGLI OBBLIGHI PRESCRITTI NELLE AUTORIZZAZIONI:

RECLUSIONE DA 1 A 4 ANNI


OPPURE MULTA DA 15.000 A 150.000 €

E CONFISCA BENI OGGETTO DI ESPORTAZIONE




DUE DILIGENCE & BEST PRACTICES EXPORT COMPLIANCE

DUE
DILIGENCE &
BEST
PRACTICES
EXPORT
COMPLIANCE



DUE DILIGENCE & BEST PRACTICES EXPORT COMPLIANCE





DUE
DILIGENCE &
BEST
PRACTICES
EXPORT
COMPLIANCE

L'Export Compliance è un Framework multidisciplinare, che fornisce sostegno alle Organizzazioni nel Compliance Risk Management, ossia il rischio di sanzioni legali o amministrative, perdite finanziarie o deterioramento della reputazione per il mancato rispetto di leggi, regolamenti e legislazione, codici di condotta e buone procedure.

DUE
DILIGENCE &
BEST
PRACTICES
EXPORT
COMPLIANCE

L'Export Compliance riguarda tutte le attività d'importazione e di esportazione di beni e/o servizi, beni materiali ed immateriali (compreso il trasferimento di mezzi di pagamento) che in qualche modo sono soggetti alle normative applicabili alle transazioni tra due diversi stati/giurisdizioni.

DUE DILIGENCE & BEST PRACTICES EXPORT COMPLIANCE



DUE DILIGENCE & BEST PRACTICES EXPORT COMPLIANCE e...**AEO**

Considerando n. 19 CDU:

Mentre, per motivi di praticità, le semplificazioni per un operatore economico autorizzato (AEO) dovrebbero essere determinate nell'ambito delle specifiche disposizioni in materia di semplificazioni doganali, le agevolazioni per gli AEO devono essere valutate rispetto ai rischi per la sicurezza associati a un processo specifico. Poiché i rischi sono affrontati quando un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS) presenta una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di riesportazione per merci uscite dal territorio doganale dell'Unione, l'analisi dei rischi a fini di sicurezza dovrebbe essere effettuata sulla base di tale dichiarazione senza che siano necessarie indicazioni supplementari in materia di sicurezza. Per quanto riquarda i criteri per la concessione della qualifica, l'AEO dovrebbe godere di un trattamento favorevole nell'ambito dei controlli, a meno che questi siano compromessi o siano richiesti in base a uno specifico livello di minaccia o da altra normativa dell'Unione.



GLI ADEMPIMENTI DOGANALI

a cura di Massimiliano Mercurio ECOF e Doganalista AEO *HERMES – Validating & Consulting*

Webinar 25.10.2021



Grazie per l'attenzione.









